



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 02 LUGLIO 2024

Riunione del 1 Luglio 2024

100.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **..omissis..**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento a carico del tesserato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 116/2023-24 pervenuto il giorno 13 giugno 2024 per il seguente capo di incolpazione:

Sig. ..omissis..

*Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico, 1, 74 Reg. Giur., nella sua qualità di allenatore, all'epoca dei fatti, dell'atleta minorenni **..omissis..**, tenuto nei confronti di quella dapprima un comportamento ambiguo, eccessivamente confidenziale e molesto, anche utilizzando la messaggistica WhatsApp, e quindi compiuto, all'interno della propria abitazione, nella quale la minore era stata attirata con un sotterfugio, atti violenti di natura sessuale, consistenti in abbracci e baci indesiderati.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art. 102 Reg. Giur.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché l'Avv. Barbara Bosco.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale ricevuto l'atto di deferimento, ravvisandone giusti motivi per l'oggetto del capo di incolpazione, ai sensi dell'art. 34 n. 2 fissava l'udienza del 1 Luglio 2024 ore 15 disponendo l'abbreviazione dei termini di comparizione.

L'Avv. Bosco depositava memoria nonché istanza di oscuramento dei dati, chiedendo poi lo spostamento di udienza per un concomitante impegno professionale alle ore 15.





Il Tribunale disponeva quindi la conferma dell'udienza al 1 Luglio 2024 con anticipo alle ore 12,00.

All'udienza il procuratore illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato proponendo la sanzione della radiazione.

L'Avv. Barbara Bosco discuteva riportandosi alla memoria già depositata per la presente udienza concludendo con la richiesta di una sanzione più tenue rispetto a quella prospettata dalla procura

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento è stato incardinato a seguito della segnalazione del Presidente di una società affiliata FIPAV che aveva ricevuto dal papà di un'atleta minorenni un esposto per molestie che la minore avrebbe subito dal proprio allenatore; la società, con tempestiva delibera, aveva anche provveduto ad espellere l'allenatore.

La Procura federale, a seguito del mancato invio della querela sporta dal genitore dell'atleta, che si limitava a produrre una dichiarazione riportante quanto esposto nella denuncia, disponeva l'audizione della tesserata. L'atleta minorenni, nel corso dell'audizione, oltre a raccontare di tentativi di approccio precedenti, riferiva che l'allenatore l'aveva più volte invitata a casa per parlare degli allenamenti e lei aveva aderito una sola volta sicura, per quanto gli era stato detto, che in casa fosse presente anche la figlia dell'incolpato.

Poteva però accertare che il proprio allenatore era solo ed aveva giustificato l'assenza della figlia con un concomitante impegno della stessa; una volta in casa però, l'incolpato l'avrebbe invitata a sedere sul divano per poi abbracciarla dandogli dei baci sul collo.

Dopo però un ennesimo approccio con il tentativo di far sedere la minore sulle gambe, quest'ultima si allontanava.

Riferiva ancora la minore che l'incolpato nei giorni seguenti aveva tentato un contatto via whatsapp.

Con la memoria depositata nei termini, la difesa dell'incolpato oltre a contestare la mancanza di una valida e specifica motivazione per la disposta abbreviazione dei termini, rilevava come fosse ancora in corso un procedimento penale con gli atti di indagine ancora sotto segreto istruttorio e con un espletando incidente probatorio. In ogni caso l'Avv. Bosco articolava compiutamente la difesa in merito rilevando come la procura non fosse in possesso della denuncia/querela sporta dal genitore della minorenni, elemento essenziale,





come riportato dal procuratore nella richiesta al genitore, per procedere con il giudizio sportivo.

Anche l'audizione della minore non avrebbe apportato *“alcuna dovizia di particolari né avrebbe spiegato il presunto artificio che avrebbe utilizzato l'incolpato per far andare l'atleta a casa sua”*.

La difesa contestava poi la modalità di audizione della minore in quanto effettuata senza alcuna garanzia di legge ma semplicemente alla presenza dei genitori.

La tesi dell'Avv. Bosco non può però essere accolta. Sull'abbreviazione dei termini la stessa è stata motivata come risulta dalla convocazione; in ogni caso la difesa ha potuto compiutamente svolgere la propria attività come risulta dalla compiuta esposizione in merito sia nella memoria depositata che nella discussione in udienza.

Per quanto riguarda la prova, oltre a quanto contenuto nella comunicazione inviata dal genitore, il contenuto dell'audizione, effettuata secondo le regole del processo sportivo alla presenza dei genitori, non lascia alcun dubbio per quanto riferito dall'atleta.

Non risulta poi che l'incolpato abbia contestato pienamente gli accadimenti poiché, nella memoria, si è limitato a negare di aver *“violato il codice etico o che vi sia prova concreta delle aggravanti contestate essendo il fatto eventualmente avvenuto al di fuori del contesto sportivo e senza che vi sia stato danno a persone, considerato che sin dall'immediatezza dei fatti sono cessati tutti i rapporti tra le parti.”*

Gli organi della giustizia sportiva non hanno i poteri ed i tempi della giustizia ordinaria. Nell'adottare un provvedimento il Giudice sportivo non deve aver raggiunto il convincimento sulla responsabilità disciplinare dal probabile accadimento di un fatto; però neanche può essere richiesto che tale convincimento derivi da una prova *“oltre ogni ragionevole dubbio”*. In tal senso la costante giurisprudenza di questo Tribunale confortata da decisioni del collegio di garanzia del CONI (vedi fra le altre la n. 93 del 2017).

Atteso quanto sopra la denuncia del sodalizio e quanto riferito dal genitore dell'atleta -che dovrebbe corrispondere alla querela presentata-, la pendenza di un procedimento penale, le precise ricostruzioni dei fatti contenute nel verbale di audizione dinanzi alla Procura federale, sono elementi sufficienti a concretare la violazione delle norme di cui al capo di incolpazione.



Ai fini dell'applicazione della sanzione, nessuna circostanza attenuante, neanche richiesta, può essere considerata mentre per la gravità dei fatti sicuramente risulta applicabile la circostanza aggravante contestata.

PQM

Dispone la radiazione del tesserato ..omissis..

Roma, 1 Luglio 2024

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo il 02 Luglio 2024

